

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

PREMESSA

Le visite o uscite didattiche, le visite di istruzione, i viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, scambi culturali e stage nazionali e all'estero, sono strumenti di integrazione e verifica dell'esperienza scolastica, nonché forme di apprendimento e di socializzazione estremamente significative. Essi rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattiche ed integrative della Scuola.

I docenti programmano visite o uscite didattiche, visite di istruzione, viaggi d'istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, inserendoli nella programmazione di classe e nel POF. Prima di essere effettuati essi dovranno essere approvati dal Consiglio di classe con la componente genitori e autorizzati dal Dirigente, dopo aver accertato che siano coerenti con il P.O.F. della Scuola.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 295/1999

→C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Statuto degli studenti e Patto Formativo

ART. - 1 DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE

VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE - Si effettuano nell'arco di una giornata (le prime) e all'interno dell'orario curriculare (le seconde); esse si prefiggono gli obiettivi di cui sopra. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA (viaggi di integrazione culturale o viaggi connessi ad attività sportive) - Si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientale, economico, artistico, culturale. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO (viaggi di integrazione culturale) - Si prefiggono la conoscenza dei diversi aspetti del territorio dei Paesi Europei di cui si studia la lingua a scuola (paesi anglofoni, francofoni, ispanofoni). Obiettivo principale è il contatto con la cultura del paese straniero, attraverso gli stili di vita e la lingua parlata. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede. I viaggi all'estero sono riservati, di norma, agli alunni delle classi seconde e terze.

GEMELLAGGI, SCAMBI CULTURALI – Si prefiggono il contatto con la lingua, i costumi, le tradizioni, la cultura del paese partner, attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti condivisi su tematiche di interesse comune. Le modalità di realizzazione saranno oggetto di scelte condivise e intraprese con le scuole gemellate.

Paesi Europei di cui si studia la lingua a scuola (paesi anglofoni, francofoni, ispanofoni). Obiettivo principale è il contatto con la lingua parlata e la cultura del paese straniero. Tali iniziative comportano la frequenza di un corso di studio, uno o più pernottamenti fuori sede. Gli Stage all'estero o i Viaggi studio sono riservati, di norma, agli alunni delle classi seconde e terze.

ART. 2

Le attività nell'arco della giornata (visite d'istruzione e uscite didattiche) sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica; tutti gli alunni d'ogni classe coinvolta nell'uscita sono tenuti a parteciparvi e gli alunni assenti dovranno giustificare l'assenza.

Tutti i viaggi d'istruzione, eccetto quelli riguardanti attività sportive, devono, preferibilmente, svolgersi in una stessa settimana dell'anno scolastico, individuata annualmente dal Collegio Docenti.

ART. 3

Il Collegio dei Docenti assegna annualmente ad un'apposita Commissione o alla F.S. apposita il compito di supportare il Dirigente Scolastico per la stesura dei Bandi di gara, effettuare la valutazione delle offerte pervenute dalle Agenzie di viaggio, individuare e condividere con il DS, con proposta motivata, l'Agenzia cui affidare il viaggio stesso.

ART. 4 - COMMISSIONE VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

La Commissione Viaggi di istruzione o la F.S. apposita è responsabile del coordinamento progettuale/organizzativo. Ha competenze per definire le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione, raccordandosi con i CdC; raccoglie le proposte fatte dai CdC e formula al Cl entro novembre la proposta del Piano dei Viaggi e Visite di istruzione. La commissione è così composta:

- a) D.S. o un suo formale delegato;il DSGA o un suo delegato;
- c) docenti della funzione strumentale attinente;

ART. 5 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE:

- 1. La proposta di una visita o di un viaggio, da parte del C.d.C., deve contenere: obiettivi generali del viaggio; obiettivi culturali; articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di evocarli; metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d'istruzione; periodo scelto per l'effettuazione del viaggio.
- 2. la commissione, dopo l'approvazione del piano da parte del CI, predispone tutti gli atti previsti dal Regolamento dell'Attività Negoziale e contemporaneamente mette in atto le operazioni per contattare le famiglie e per raccogliere le adesioni per la prenotazione.
- 3. la quota, definita secondo un ottimale rapporto qualità prezzo, viene possibilmente suddivisa in 2 o 3 parti, raccolta dai docenti della Funzione strumentale e consegnata in segreteria
- 4. al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino:
 - a) validità culturale dell'iniziativa
 - b) comportamento degli allievi

- c) eventuali difficoltà logistiche
- d) giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto
- 5. Le visite guidate o uscite didattiche in orario scolastico sono programmate dal CdC annualmente in base alle esigenze didattiche.
- 6. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno ¾ degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti , appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, sportive/agonistiche e gemellaggi.
- 7. Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.
- 8. Nel caso in cui sussistano problemi di ordine educativo, disciplinare, di sicurezza, agli alunni cui è stata comminata già relativa sanzione disciplinare non sarà permesso di partecipare alla visita o al viaggio di istruzione.

ART. 6 DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE

- 1. Per i bambini della Scuola dell'infanzia sono previste tutte le uscite didattiche, anche di una giornata, che gli insegnanti della classe ritengono effettuare. Le uscite didattiche possono essere effettuate solose i bambini sono accompagnati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. È consentita, eventualmente la presenza di un fratellino o di una sorellina, ferma restando la presenza e la responsabilità del genitore o di un suo delegato maggiorenne. Per gli alunni della scuola primaria sono previste, di norma, non più di due visite di istruzione e tutte le uscite didattiche che gli insegnanti della classe ritengono opportuno di effettuare. Non sono previste, di norma, viaggi di istruzione con pernottamento.
- 2. Per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria sono previste tutte le uscite didattiche che il CdC ritiene di effettuare, un viaggio d'istruzione in Italia fino ad un massimo di 4 giorni (3 pernottamenti) o, in sostituzione, non oltre 4 visite quidate di un'intera giornata.
- 3. Per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria sono previste tutte le uscite formative che il CdC ritiene di effettuare, un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero fino ad un massimo di 5 giorni (4 pernottamenti) o, in sostituzione, non oltre 4 visite guidate di un'intera giornata.
- 4. I Gemellaggi, gli Scambi culturali, gli Stage o Viaggi studio all'estero possono prevedere un tempo fino a 8 giorni con 7 pernottamenti.
- 5. Tutte le visite giornaliere e i viaggi di più giorni, ad eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive, devono essere effettuati entro e non oltre il 15 maggio dell'anno scolastico in corso.
- 6. Per i bambini della Scuola dell'infanzia le uscite didattiche possono effettuarsi fino alla prima decade di giugno

ART. 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1) Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono nominati dal DS fra i docenti, individuati dal CdC e disponibili ad accompagnare, appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe e/o in riferimento alla lingua straniera.

- 2) E' obbligatoria l'individuazione da parte del CdC dei docenti accompagnatori, titolari e supplenti. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, e soprattutto all'estero, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due perché gli alunni non restino senza sorveglianza a causa di una momentanea assenza di uno degli accompagnatori dal gruppo o di infortunio dello stesso.
- 3) Il docente di sostegno può accompagnare la classe anche senza la presenza dell'alunno H, qualora il Consiglio di Classe ne ravvisi l'opportunità.
- 4) In presenza di alunni diversamente abili con particolari condizioni di gravità (sia della primaria che della secondaria di 1° grado), si prenderà in considerazione la partecipazione dell'assistente socio-sanitario e/o dell'assistente alla comunicazione e all'autonomia e/o del genitore.
- 5) Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.
- 6) Per evitare disagi organizzativi il CdC deve prevedere per ogni uscita una o più riserve. Coloro che danno la loro disponibilità come riserve si assumono l'impegno di rendersi disponibili, sempre salvo gravi e comprovati motivi.
- 7) Durante ogni viaggio di più giorni è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.
- 8) È prevista la presenza del DS o di un suo delegato qundo lo stesso DS ravvisi l'opportunità di partecipazione ai viaggi di istruzione, gemellaggi, scambi culturali e viaggi di studio, per azioni di coordinamento, rappresentanza o semplicemente controllo.

ART. 8 COMPORTAMENTI DELLO STUDENTE

- 1) L'alunno, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
- 2) In particolare si evidenzia la necessità per i docenti di usufruire del dovuto riposo notturno. In conseguenza i genitori degli alunni sono tenuti a prendere atto della informativa della scuola redatta al riguardo.
- 3) E' severamente vietato detenere bevande alcoliche ecc...

E' d'obbligo:

- a) sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- b) in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli alunni assegnatari della camera;

- c) non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- d) durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- e) la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- f) nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;
- g) la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dell'alunno;
- h) la dichiarazione da parte delle famiglie di esigenze rispetto a eventuale regime alimentare particolare seguito dall'alunno;
- i) l'autista messo a disposizione dalla ditta non è obbligato a fare percorsi diversi da quelli stabiliti dalla scuola e quindi non devono essere richieste variazioni che non siano strettamente indispensabili; sono da evitare comunque variazioni che comportino ritardi nell'orario previsto per il rientro;
- j) l'autista non partirà dalla scuola nel caso che i partecipanti al viaggio siano in soprannumero rispetto ai posti a sedere;
- k) è opportuno che gli accompagnatori non occupino solamente i primi posti ma si dislochino sul pullman per controllare più da vicino gli alunni; è opportuno ricordare agli alunni, nei giorni precedenti, che durante il viaggio è necessario avere con sé un documento di riconoscimento (tesserino della scuola o equivalenti).

ART. 9 COSTI

- 1) Per visite e viaggi la spesa è a carico delle famiglie.
- 2) La contribuzione economica richiesta alle famiglie non dovrà essere di entità tale da determinare situazioni discriminatorie, capaci di ostacolare la partecipazione. Si dovrà, quindi, favorire la totale partecipazione della classe alle iniziative programmate, facendo in modo che nessun alunno possa esserne escluso per ragioni di carattere esclusivamente economico, anche con l'intervento dell'Istituzione nell'erogazione di un contributo a favore degli alunni in difficoltà economica.
- 3) La quota definita per il viaggio è comprensiva delle spese di soggiorno e trasporto.

- 4) Per quanto attiene ai rimborsi si applicano le condizioni di contratto della normativa vigente e comunque, in caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice. Eventuali penali soprattutto relative al rimborso o cambio del biglietto aereo richieste dalle agenzie per la non partecipazione saranno a totale carico degli inadempienti.
- 5) Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte del genitore della comunicazione organizzativa predisposta dalla Scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.

Art. 10 Entità dei contributi a carico della scuola

Per i viaggi in Italia e all'estero è previsto, di norma, il contributo pari al 50% della quota partecipativa da parte della scuola per gli studenti delle terze classi bisognosi e meritevoli. Tali casi vanno segnalati alla Dirigenza a cura dei CdC, i quali si accerteranno preventivamente della presenza di entrambe le condizioni

Per le visite d'istruzione (una sola giornata) è previsto, di norma, il finanziamento del 50%-60% per gli studenti più bisognosi. Tali casi vanno segnalati alla Dirigenza a cura dei CdC, i quali si accerteranno preventivamente delle condizioni previste

Per le uscite didattiche è previsto il finanziamento totale per gli studenti più bisognosi. Tali casi vanno segnalati alla Dirigenza a cura dei CdC, i quali si accerteranno preventivamente delle condizioni previste

Se la scuola non riesce ad evadere le richieste degli alunni bisognosi si costituisce un fondo di solidarietà nella classe, attraverso iniziative predisposte all'uopo o chiedendo qualcosa in più ai partecipanti per coprire i costi di tali alunni.